 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Novembre 2015</p>	<p>Doc. 207/Chiar Chiarimenti volontari Studio di Impatto Ambientale Pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir"</p>	
---	-----------------------------------	---	--

Allegato 01

Cava SDT Determina della Provincia di Novara n.
224/2007



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 224/2007

Novara, il 16/01/2007

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/7

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1998, N. 40. PROGETTO COMUNALE DI AMPLIAMENTO CAVA, LOCALIZZATA IN TRECATE LOCALITÀ S. MARTINO, PRESENTATO DAL GEOM. FRANCO POLLASTRO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA S.D.T. SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI S.R.L. CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN TRECATE (NO), CORSO ITALIA 99. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40. Progetto comunale di ampliamento cava, localizzata in Trecate località S. Martino, presentato dal Geom. Franco Pollastro, in qualità di legale rappresentante della ditta S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Trecate (NO), Corso Italia 99. Giudizio di compatibilità ambientale.


IL DIRIGENTE

Considerato che:

- il Geom. Franco Pollastro, in qualità di legale rappresentante della ditta S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Trecate (NO), Corso Italia 99, ha presentato in data 10.08.2005 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 40/1998 alla Provincia di Novara quale Autorità competente, per "Progetto comunale di ampliamento cava", localizzata in Trecate località S. Martino e ricadente nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 "Cave e torbiere - cave con più di 500.000 m³/a o di un'area interessata superiore a 20 ettari", dando avviso dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Giornale" pubblicato in data 10.08.2005;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla pubblicazione sul B.U.R., in data 01.09.2005 Bollettino n. 35, della notizia dell'avvenuto deposito del progetto e della messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico;
- il progetto consiste nell'ampliamento di un'attività estrattiva autorizzata in essere. Il piano di coltivazione prevede l'abbassamento medio dell'attuale p.c. di circa 7-8 m, con una volumetria totale estraibile stimata dell'ordine di 800.000 m³ (misurati in banco). Il progetto di coltivazione mantiene la sequenza ormai consolidata delle operazioni e delle tecniche di scavo, per le quali si utilizzano esclusivamente mezzi meccanici. Il progetto di recupero ambientale prevede la creazione di un bosco naturaliforme. La durata complessiva dell'intervento (coltivazione più recupero ambientale) è di 10 anni;
- il Nucleo Tecnico Centrale presso l'Organo Tecnico V.I.A. della Provincia di Novara in data 09.09.2005, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13, ha in particolare avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, definendo il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- che il Responsabile del procedimento ha avviato la Conferenza di Servizi in data 07.10.2005, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 della L.R. 40/98 con i soggetti territoriali, istituzionalmente interessati e titolari delle autorizzazioni, che si è conclusa con la decisione di convocare una seconda seduta di Conferenza in data 25.10.2005 con relativo sopralluogo presso il sito di intervento;
- che in riferimento a quanto emerso nella Conferenza di Servizi in data 25.10.2005, come da verbale qui integralmente richiamato, questa Amministrazione ha richiesto ai soggetti territorialmente e istituzionalmente interessati l'invio delle richieste di integrazioni e che tali richieste hanno evidenziato l'eventuale non conformità al PAOT - Piano Territoriale Regionale

Determina 2007/224 - pag. 2

PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087



Area di approfondimento "Ovest Ticino" e al PTP – Piano Territoriale Provinciale, rendendosi necessario l'approfondimento in una ulteriore Conferenza di Servizi, si ritiene opportuno utilizzare i 60 giorni di prolungamento previsti dall'art. 12 comma 4 della L.R. 40/98;

- che con Determina n. 189/2006 del 17.01.2006 è stata prolungata la fase istruttoria di valutazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 40/98, di 60 giorni al fine di procedere ad ulteriori accertamenti ed indagini relativamente ad una eventuale non conformità del progetto in esame al PAOT – Piano Territoriale Regionale Area di approfondimento "Ovest Ticino" e al PTP – Piano Territoriale Provinciale;
- che con nota prot. n. 31158 del 17.02.2006 è stata convocata la terza Conferenza di Servizi per il giorno 03.03.2006 e con la stessa nota è stato richiesto al proponente di produrre le proprie controdeduzioni e/o osservazioni in merito alla non conformità dell'intervento proposto, come specificato al punto precedente;

Vista la nota della Ditta S.D.T. s.r.l. di Trecate, pervenuta il data 01.03.2006, con la quale si chiede una proroga di 60 giorni dell'interruzione dei termini istruttori motivata dalla complessità dei chiarimenti richiesti nonché il rinvio della Conferenza di Servizi programmata per il giorno 03.03.2006, proroga concessa con Determina n. 980/2006 del 03.03.2006;

Preso atto che con nota prot. n. 88370 del 16.06.2006 è stata convocata per il giorno 29.06.2006 la terza Conferenza di Servizi per l'esame della documentazione tecnica, presentata su iniziativa autonoma del proponente dal cui esito è scaturita la richiesta al Proponente delle integrazioni e chiarimenti progettuali ai sensi dell'art. 12, comma 6 L.R. 40/98, formalizzata con nota prot. n. 120020 del 25.09.2006;

Tenuto conto delle integrazioni e chiarimenti progettuali consegnati dalla Ditta S.D.T. S.r.l. in data 05.10.2006 si è proceduto alla convocazione della quarta Conferenza di Servizi in data 23.11.2006 a seguito della quale la Commissione Tecnica Rifiuti della Provincia di Novara ha esaminato la documentazione esprimendo parere favorevole con prescrizioni contenute nel documento allegato (Allegato C);

Visto il D.P.R. 12.04.1996;

Vista la L.R. 40/98;


Visto l'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni contenute nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente determina dirigenziale;
3. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 40/98 viene contestualmente rilasciato il parere di cui agli art. 31 e 32 della L.R. 44/00 finalizzato alla concessione dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 da parte del Comune di Trecate; tale parere allegato al presente provvedimento come allegato B è favorevole anche se vincolato a prescrizioni tecniche e generali contenute nello stesso allegato; di dare inoltre atto che lo stesso Comune di Trecate si è impegnato a rilasciare l'autorizzazione ex L.R. 69/78 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determina;
4. di dare atto che relativamente all'attività di recupero ambientale mediante utilizzo di rifiuti (R10) è stato espresso in data 12.12.2006 il parere della Commissione Tecnica Rifiuti, riportato in allegato C, e che per tale attività dovranno essere rispettate, oltre a tutte le altre prescrizioni, anche le prescrizioni espresse in tale parere;
5. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;
6. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;
7. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
8. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore – Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA..



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI CONNESSE ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Allo scopo di mitigare l'impatto ambientale dell'opera in progetto si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. Al fine di limitare le interferenze con la falda freatica e garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 8 delle Norme di Indirizzo del DPAA-1° stralcio, dovrà essere garantito, in fase di coltivazione, un franco minimo di 1 m tra la quota di fondo scavo e la minima soggiacenza della falda;
2. Al fine di contenere il sollevamento di polveri il Proponente dovrà adottare le seguenti misure di mitigazione:
 - Bagnatura periodica delle piste di cantiere.
 - Utilizzo di teli protettivi a chiusura del cassone degli automezzi in entrata ed in uscita dal sito di cava;
3. Per la tutela del suolo e delle acque sotterranee a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, si dovrà dotare il cantiere di idonei sistemi tecnologici (panne assorbenti o sepiolite) e di adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell'emergenza. Lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate garantendo tutte le condizioni di sicurezza;
4. Il terreno vegetale, in attesa di un suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale dell'area di cava, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m ed inerbiti, al fine di evitare fenomeni erosivi e di dilavamento;
5. Poichè per gli interventi di recupero ambientale il Proponente avrà la necessità di reperire terreno agrario dall'esterno, dovrà essere presentata, con frequenza annuale e a chiusura lavori (relazione finale complessiva), di una relazione che attesti la provenienza e la qualità dei materiali utilizzati.
6. Per quanto concerne le attività di monitoraggio della falda freatica, si concorda con il Proponente circa la necessità di realizzare un nuovo piezometro (TR0057), limitato alla falda freatica, ubicato idrogeologicamente a valle dell'area di cava. In merito alle attività di monitoraggio si richiede quanto segue:
 - Monitoraggio dei livelli piezometrici, da realizzarsi in corrispondenza di tutti i piezometri della rete in disponibilità, con misurazioni da effettuarsi con cadenza mensile ed elaborazione e trasmissione dei dati con cadenza trimestrale.
 - Monitoraggio della qualità delle acque di falda con cadenza semestrale in corrispondenza di tutti i piezometri della rete in disponibilità, concordando preventivamente con ARPA i parametri oggetto di indagine;
7. le attività di monitoraggio della falda dovranno proseguire per almeno 2 anni dopo il completamento degli interventi di ripristino ambientale.



8. Dovrà essere previsto un piano di monitoraggio topografico, che documenti le quote di scavo raggiunte durante tutte le fasi di lavorazione (massime escavazioni, riporti, recupero ambientale).
9. al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
10. il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte-Dipartimento di Novara ed alla Provincia di Novara una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure di mitigazione e compensazione e di tutte le attività di monitoraggio incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nella Determina della Giunta Provinciale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto;
11. dovranno essere mantenute le caratteristiche del recupero ambientale originarie con l'impianto di bosco naturale;
12. il bosco realizzato non dovrà essere sfruttato economicamente ma dovrà essere mantenuto allo stato più naturale possibile, limitando gli interventi alle necessità fitosanitarie;
13. la disposizione delle piante dovrà essere mescolata e casuale, ma sempre in piccoli gruppi di una decina di esemplari monospecifici;
14. le operazioni di rimboschimento dovranno essere precedute da operazioni di preparazione del terreno:
 - letamazione meccanica incrociata in ragione di 20 Ton/ha
 - aratura/erpicoltura incrociata
 - concimazione di fondo con concime minerale complesso N-P 3-12 in ragione di 250 Kg/ha;
15. la manutenzione dovrà avere durata quadriennale e dovrà prevedere:
 - trinciatura delle infestanti tra le file con due-tre interventi annui
 - decespugliamento manuale in prossimità dei trapianti in occasione della trinciatura
 - irrigazione di soccorso nei periodi di deficit idrico.
16. dovrà essere predisposto un adeguato piano di monitoraggio sui materiali riportati nelle zone di sistemazione;
17. l'attività di monitoraggio dovrà essere controllata da ARPA Dipartimento di Novara;
18. occorrerà procedere ad un monitoraggio delle risorgive in area Parco nella zona limitrofa all'attività di cava, si è individuata la Roggia Molinara come corpo idrico drenante la falda superficiale e quindi recettore delle risorgive;
19. si prevedono due stazioni di controllo, una a monte ed una a valle del sito di cava, con due monitoraggi annuali. I piezometri da monitorare saranno concordati con il Parco del Ticino ed ARPA Dipartimento di Novara;



20. il monitoraggio del sito verrà eseguito durante le fasi estrattive e, in considerazione dei significativi volumi di riporto previsti, verrà prolungato per almeno due anni successivi al completamento del recupero ambientale.



ALLEGATO B

Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Giarda del Comune di Trecate (NO) esercita dalla Ditta SDT Snc – Pos. M0763N

La CONFERENZA:

- vista l'istanza presentata ex art. 1 LR 22/11/1978 n.69 e la documentazione allegata;
- vista la precedente Deliberazione della Giunta Municipale di Trecate del 25.06.2002;
- esaminata la documentazione integrativa pervenuta in data 05/10/2006 dagli Esperti Provinciali incaricati e dell'Ufficio Provinciale Cave e Torbiere che hanno espresso parere favorevole all'ampliamento dell'autorizzazione richiesta;

In considerazione dei rilievi sottolineati nella relazione istruttoria introduttiva e nei successivi interventi esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della cava di ghiaia e sabbia in località Cascina Giarda per anni dieci a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di Trecate alle seguenti condizioni:

L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale di Trecate ed alla Provincia di Novara - 3° Settore - U.O. Cave e Torbiere, ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25/11/1996, n. 624.

In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare sempre al 3° Settore - U.O. Cave e Torbiere, della Provincia di Novara il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996.

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.



1.1 Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:

- 1.1.1 l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla ditta istante: Foglio n. 32 pp. cc. 95 parte, 97 parte, 98 parte, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 155 parte, 156 parte, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170, 178, 190, 191, 204;
- 1.1.2 durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
- 1.1.3 la massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto del piano di fondo cava, così come riportato nella Tavola 2 INT "Planimetria dello Stato Finale di Scavo con Andamento Freatimetrico in Condizioni di Minima Soggiacenza" datata 21.04.2006 ;
- 1.1.4 il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 metri dalle strade di uso pubblico, dai sostegni delle linee elettriche, telefoniche ed a 50 metri dagli oleodotti, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art 104 D.P.R. 128/1959;
- 1.1.5 la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- 1.1.6 le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali, mentre nella configurazione finale dovranno presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
- 1.1.7 la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;



- 1.1.8 la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
- 1.1.9 sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque superficiali di qualsiasi natura esse siano mediante la realizzazione degli interventi indicati in progetto.

1.2 Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

- 1.2.1 il terreno vegetale della potenza media di 30 cm dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo e dovrà essere rimesso a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
- 1.2.2 le superfici di raccordo della cava nella configurazione finale presentino inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
- 1.2.3 si provveda a sistemare le superfici di raccordo (scarpate) della cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
- 1.2.4 i lavori di rimboschimento delle scarpate e delle fasce di rispetto devono essere eseguiti subito dopo il termine dei lavori di profilatura del tratto interessato;
- 1.2.5 le scarpate di cui al punto precedente siano recuperate seguendo le seguenti modalità:
- semina di base
 - bosco naturaliforme;
- 1.2.6 al termine della coltivazione il piazzale di cava risultante sia realizzato il bosco naturaliforme così come previsto nel progetto originario datato 12.04.2005;
- 1.2.7 per le opere di recupero ambientale dovranno essere eseguite tutte le cure culturali necessarie onde assicurare uno sviluppo delle specie messe a dimora;
- 1.2.8 sul ciglio superiore (fascia di rispetto) degli scavi siano effettuati impianti di specie arboree autoctone.
- 1.2.9 negli impianti dovranno essere utilizzate piante provenienti da vivaio con altezza fuori terra di 1,5 – 2 m.;
- 1.2.10 siano previste tutte le cure culturali per gli impianti di cui ai punti precedenti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto, ecc.);
- 1.2.11 gli impianti di cui sopra dovranno essere effettuati con idonee distanze e con l'accortezza di non porre le essenze con una sistemazione geometrica;
- 1.2.12 entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 1.2.13 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti siano eseguite tutte le cure culturali e le opere ausiliarie per anni quattro dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 1.3. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in € 2.590.000,00 (Euro duemilionicinquecentonovantamila/00). La liberazione della cauzione non potrà avvenire prima di quarantotto mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
L'atto relativo al presente parere sia inviato a tutti i componenti la Conferenza.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

la
i
e
i
3
l
l
t



- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 aggiornati con il D.P.C.M. 14/11/1997 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) Le cauzioni costituite con fideiussioni e assicurazione dovranno contenere le seguenti specifiche:
- 1) Estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario Comune di Trecate che comunque non potrà avvenire prima di 48 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) Esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3) Obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 4) Obbligo di pagamento delle somme dovute, a seguito di semplice avviso alla società esercente la cava, senza necessita di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

4-11-17
★



ALLEGATO C

1. Relativamente ai quantitativi che si prevedono di utilizzare per il recupero ambientale, gli stessi sono conformi ai limiti previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05.02.98.
2. I fanghi di cui al punto 12.1 dovranno essere miscelati con terreno naturale (e non con materiali inerti).
3. La Ditta deve prevedere un protocollo per la verifica della conformità dei rifiuti a quanto previsto dal D.M. 05.02.98, in particolare:
 - per il punto 12.1, verifica delle caratteristiche analitiche previste dal punto 12.1.3 lett. f);
 - per tutti i punti, test di cessione e verifica del non superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (comma 2, lett. d-bis, art 5 del D.M. 05.02.98).

Tale protocollo dovrà essere concordato con ARPA - Dipartimento provinciale di Novara, prima dell'avvio dei lavori.

Si precisa inoltre che le "terre e rocce da scavo", codice CER 170504, di cui al punto 7.31bis non dovranno provenire da attività di bonifica di siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;





Novara li, 15/01/2007


PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AMBIENTE
La presente copia, composta di
n. 1 fogli, è conforme all'origi-
nale emesso da questo ufficio.

24 GEN 2007

IL RESPONSABILE
(*Giuseppe*)



Determina 2007/224 - pag. 11

 <p>eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale</p>	<p>Data Novembre 2015</p>	<p>Doc. 207/Chiar Chiarimenti volontari Studio di Impatto Ambientale Pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir"</p>	
---	-----------------------------------	---	--

Allegato 02

Autorizzazione alla coltivazione Cava Torre e relativa
richiesta di proroga



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28069 ROMENTINO (NO) ☎ 0321 869811 - ☎ 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

AREA URBANISTICA-AMBIENTE-TERRITORIO-TECNICA

Servizio Ambiente

A.E. n. 01/2013

Prot. n. 3398 del 18/03/2013



AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA E SABBIA

- Vista l'istanza ai sensi della L.R. 69/1978, prot. n. 17026 del 30/11/2009, presentata dall'Impresa **CAVA TORRE S.r.l. - P.IVA e Cod.Fisc.: 01715960181** - Legale Rappresentante **EMANUELE SALVATORE**, nato a Vigevano (PV) il 01/01/1979; sede legale in Romentino (NO) Via Torre Mandelli; per opere di escavazione e successivo ripristino ambientale con recupero della destinazione agricola dell'area da eseguirsi in Romentino, località Cascina Invernizzi, terreni N.C.T. foglio 24, mappali nn. 57-58-59-60-61-62-63-64-65-83-91;
- Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva in data 07/07/2010 ed il parere finale ai sensi dell'art. 32 L.R. 44/2000 trasmesso dalla Provincia di Novara con nota prot. n. 98938 del 06/06/2011;
- Vista la convenzione Rep. n. 1825 sottoscritta in data 22/02/2013, registrata a Novara il 01/03/2013, la cui bozza è stata preventivamente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 16/01/2013, e richiamate integralmente le condizioni in essa contenute;
- Vista la polizza fidejussoria COFACE ASSICURAZIONI - n. 1989651, per l'importo di € 282.191,43, con validità dal 24/10/2012 al 30/06/2017;
- Viste le Leggi Regionali n. 69/1978 - n. 40/1998 - n. 44/2000 e loro mm.ii.;
- Visto il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

SI AUTORIZZA LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI SABBIA E GHIAIA

nei terreni identificati al N.C.T. foglio 24, mappali nn. 57-58-59-60-61-62-63-64-65-83-91 all'Impresa **CAVA TORRE S.r.l.** come meglio identificata in premessa alle condizioni e prescrizioni dettagliatamente previste nella convenzione, che si intendono tutte richiamate nel presente atto;

l'autorizzazione scade contestualmente alla convenzione (anni 2 dalla stipula) e prevede una superficie di scavo pari a **34.633 mq**, per una profondità di **massimo scavo a quota +135,00 m s.l.m.**; la volumetria di materiale inerte estraibile è di circa **103.899 mc** (oltre volume di 'cappellaccio' e agrario per ulteriori 69.266 mc);

durante i due anni di attività dovranno essere rispettate le seguenti scadenze, pena provvedimenti sanzionatori che, come meglio specificato nella convenzione, possono arrivare fino alla revoca della presente autorizzazione:



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28069 ROMENTINO (NO) ☎ 0321 869811 - ☎ 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

AREA URBANISTICA-AMBIENTE-TERRITORIO-TECNICA

Servizio Ambiente

- l'inizio lavori deve essere comunicato **8 giorni prima**, depositando in duplice originale presso il Comune (che provvederà alla trasmissione di un originale presso il competente ufficio della Provincia di Novara) quanto previsto al punto 2 della convenzione;
- prima dell'inizio lavori deve essere nominato un Direttore dei Lavori professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei geologi, depositandone in Comune il nominativo con timbro e firma per accettazione;
- prima dell'inizio lavori devono essere definiti i caposaldi quotati, depositando in duplice originale presso il Comune (che provvederà alla trasmissione di un originale presso il competente ufficio della Provincia di Novara) quanto previsto al punto 4.g della convenzione;
- alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 di ciascun anno deve essere presentata la seguente documentazione a firma del Direttore dei Lavori:
 - rapporto trimestrale dei lavori di coltivazione, dell'attività di monitoraggio e degli interventi di recupero ambientale;
 - dichiarazione di conformità dei lavori al progetto approvato;
 - autocertificazione ai sensi di legge dei volumi estratti e/o ritombati nel trimestre;
- alle scadenze del 30/06 e 31/12 devono essere depositati in duplice originale presso il Comune (che provvederà alla trasmissione di un originale al competente ufficio della Provincia di Novara) gli aggiornamenti topografici della cava con planimetrie, sezioni e relazione in merito ai quantitativi di materiale asportato;
- ogni mese devono essere depositati in duplice originale presso il Comune (che provvederà alla trasmissione di un originale presso il competente ufficio della Provincia di Novara) rilievi piezometrici e freaticometrici;
- alle scadenze del 31/01 e del 30/07 di ciascun anno devono essere versati al Comune e alla Regione gli oneri di escavazione secondo le tariffe vigenti;
- entro il 15/01/2014 deve essere versata la quota di € 4.000,00 per l'attività di controllo ambientale svolta da tecnici scelti dal Comune, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale, eventualmente integrata con i costi aggiuntivi resisi necessari sulla base di specificate e motivate ragioni ravvisate dall'Amministrazione Comunale o da altro Ente competente

Romentino, 18/03/2013

Il Responsabile di Area
dott. arch. Elena Riggio



ALLA STRUTTURA UNICA PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Del COMUNE DI ROMENTINO

COMPILAZIONE A CURA DELLO SPORTELLO UNICO	Nr. protocollo _____	Data protocollazione e avvio procedimento ____/____/____
	Responsabile dello Sportello Unico Nome _____ Cognome _____	

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA

Istanza di PROROGA 2015 — *L.R. 69/78 s.m.i. come modificata dalla l.r.3/2015 all'art. 36 c. 7*

INTERVENTO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI ROMENTINO

Il sottoscritto/a EMANUELE SALVATORE nato/a a VIGEVANO (PV)
Il 01/01/1979 residente in Vigevano (PV) C.so Ugo La Malfa 89/d nella qualità di legale
rappresentante dell'impresa CAVA TORRE S.R.L. e ragione sociale CAVA TORRE S.R.L.
con sede legale in Romentino (NO) via/corso Torre Mandelli n. snc Tel. 0321-860463
Fax. 0321-867698 codice fiscale 01715960181 Partita IVA 01715960181 con iscrizione
al Tribunale di _____ n. _____ con iscrizione alla CCIAA di
NOVARA n. REA NO-202500.

chiede l'autorizzazione per

- | | | | |
|--|---|--|---|
| realizzare | <input type="checkbox"/> ristrutturare | <input type="checkbox"/> ampliare | <input type="checkbox"/> cessare |
| <input type="checkbox"/> riattivare | <input type="checkbox"/> riconvertire | <input type="checkbox"/> realizzare opere interne | |

X PROROGARE

L'attività produttiva sito nel Comune di ROMENTINO in Loc. C.na INVERNIZZI, nell'area distinta in catasto al Foglio n° 24 – Mapp. n° 57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 83, 91

Destinazione d'uso dell'immobile AREA DI CAVA in conseguenza all'Autorizzazione Originaria.

tipo di lavorazione ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE INERTI CON RECUPERO AMBIENTALE

Il progetto è stato redatto da GEOTECNOLOGIE STUDIO ASSOCIATO - ING. MASSIMILIANO VANONI con studio in CARESANABLOT

Via SANTA CECILIA n. 1 Tel. 0161232925 iscritto all'Ordine/Collegio della Provincia di VERCELLI al n. 997A.

Allegati:

- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER PRATICA EDILIZIA COMUNALE;
- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER ASL CN1;
- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER ARPA;
- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER COMANDO V.V.F.
- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER AMM.NE PROVINCIALE (settore _____);
- DOMANDA ED ALLEGATI PROGETTUALI PER REGIONE PIEMONTE (settore _____);
- PRATICA COMPLETA PER INTERVENTO SOGGETTO A V.I.A.;

Tav. **INV01** PLANIMETRIA SITUAZIONE ATTUALE scala 1 : 1.000

- Rilievo topografico planoaltimetrico
- Rete idrografica, infrastrutture, fasce di rispetto

Tav. **INV02** PLANIMETRIA DI PROGETTO scala 1 : 1.000

- Situazione di massimo scavo

Tav. **INV03** PLANIMETRIA FASI DI COLTIVAZIONE scala 1 : 2.000

TAV. **INV04** SEZIONI TOPOGRAFICHE SOVRAPPOSTE scala 1 : 500

- Piano campagna naturale attuale
- Profilo di massimo scavo
- Profilo finale (ripristino)
- Livello di falda freatica

Tav. **INV05** PLANIMETRIA STATO FINALE scala 1 : 500

- Situazione finale di ripristino agronomico

ELAB.**INV.A** Relazione tecnica

- Analisi volumetrica

- _____;
- _____;

Data di presentazione:

07 / 07 / 2015

Mod. 11/1

Firma del responsabile dell'Impresa


CAVA TORRE S.P.A.
Via Torre M. ... ROMENTINO (NO)
Ufficio ... 0321 867699
Part. IVA ... 0321 867699
Impianto ... 0321 868814

SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

Descrizione analitica dell'intervento : L'INTERVENTO RISULTA UBICATO IN UN'AREA DI CAVA. IL PROGETTO CONSISTE NEL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO AUTORIZZATO CON D.G.C. DEL 16/01/13 N° 08
LA TEMPISTICA RICHIESTA CON LA PRESENTE RISULTA PARI A 1 ANNO (50% DELL'AUTORIZZAZIONE ORIGINARIA)

Descrizione ciclo di lavorazione e fasi lavorative : Descritte nella tavola specifica INV03 ove ogni fase corrisponde a mesi 6 di lavorazione e nella relazione di progetto (specifico capitolo).


Note Con la presente il proponente sostituisce l'istanza già archiviata dal Suap del 20.4.2015 n° 4241, con comunicazione relativa al procedimento 26/2015

 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Novembre 2015	Doc. 207/Chiar Chiarimenti volontari Studio di Impatto Ambientale Pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir"	
---	--------------------------	---	--

Allegato 03

Domanda di Pronuncia di compatibilità ambientale
Cava Ricciardo e Cava ECIT

Per
ricaricare
Silvanetta



12 GIU. 2015

ISTANZA FASE DI VALUTAZIONE

(Ai sensi dell'all.A2 come modificato dalla DGR n. 211-34747 del 30 luglio 2008 in applicazione del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 e smi)

Alla Provincia di Novara
Settore Ambiente, Ecologia, Energia
Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA
Corso Cavallotti 31
28100 NOVARA

OGGETTO: "Ampliamento dell'area estrattiva Teodora" - Domanda di **pronuncia di compatibilità ambientale** ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi e articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Il sottoscritto Ricciardo Vincenzino nato a Ficarra (ME), il 08/08/1940, residente in Vigevano (PV), viale Artigianato n. 81, in qualità di :

- legale rappresentante della ditta "Ricciardo Vincenzino" con sede legale in Vigevano (PV), viale Artigianato n. 81 e sede amministrativa in Romentino (NO), via Torre Mandelli, tel. 0321-860463, Partita IVA 00238850184, con iscrizione alla Camera di Commercio di Pavia con il n. 116800,
- legale rappresentante della ditta "E.C.I.T. s.r.l." con sede legale e amministrativa in Romentino, Strada Moneta, P. IVA 01235160395, con iscrizione alla Camera di Commercio di Novara con il n. 123437,

con la presente richiede:

- pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e smi, relativamente al progetto "ampliamento dell'area estrattiva Teodora", localizzato nel Comune di Romentino (NO), in località Strada Moneta, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n.13 dell'Allegato A2: "cave con un'area interessata superiore a 20 ettari";
- il procedimento integrato con le autorizzazioni per l'esercizio, in applicazione all'art.13 della L.R. 40/98.

Per il progetto, redatto in seguito all'esito del "Bando integrativo al bando attuativo (2012/2018) del P.A.E.P.", è stata richiesta la Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 11 della l.r. 40/1998 e smi, che si è conclusa con il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 aprile 2014 e i relativi pareri degli Enti interventuti.

Il progetto consiste nell'ampliamento di un comprensorio di attività estrattive, comprese nel "polo di Romentino - Trecate - Cerano", costituito da cave "a fossa"; saranno realizzati scavi fuori falda, in un periodo complessivo di 10 anni, suddivisi in lotti biennali; il recupero ambientale prevede la rinaturalizzazione delle fasce perimetrali al lago esistente e il ripristino agricolo sul resto dell'area.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1, della l.r. 40/98 e smi, allego alla presente (in copia cartacea e digitale su cd):

- a) **progetto preliminare e definitivo** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e h) della l.r. 40/1998 e smi
- b) **studio di impatto ambientale** corrispondente alla relazione specificata all'art. 10, comma 1, lettera b) della l.r. 40/98 e smi
- c) **sintesi in linguaggio non tecnico**
- d) **elenco delle autorizzazioni**, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento
- e) **autorizzazione** alla diffusione pubblica degli elaborati
- d) **dichiarazione di conformità** dei documenti presentati;

Dichiaro di aver proceduto, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 40/1998 e smi ed art. 23 del D.Lgs 152/2006 e smi:

- 1) alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito sul quotidiano "La Stampa" in data 12 giugno 2015 di cui si allega copia
- 2) al deposito degli elaborati presso il Comune di Romentino

Dichiaro, sin da ora la disponibilità ad effettuare i versamenti, che verranno richiesti dall'Amministrazione Provinciale per la copertura delle spese di pubblicazione sul B.U.R della Regione Piemonte, sia inerenti l'apertura del procedimento che la conclusione del medesimo, entro i termini temporali indicati.


Dichiaro che le copie in formato elettronico della documentazione allegata all'istanza sono conformi alla copia cartacea, e sono state redatte in conformità alle specifiche dell'Ente.

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO

TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, IN QUANTO TITOLARE DEL SEGUENTE INDIRIZZO:

PEC: ricciardo3@pec.it

Luogo. ROMENTINO....., data 12/06/2015

Firma

RICCIARDO VINCENZINO
Viale Artigianato, 81 - 27029 VIGEVANO (PV)
tel. 0321-860463 - fax 0321-867698
Partita Iva n°00238850184
Registro Imprese di Pavia n° 13950/08

**Al signor Sindaco del
Comune di Romentino (NO)**

**Oggetto: "Ampliamento dell'area estrattiva Teodora", in località Strada Moneta,
Comune di Romentino (NO); progetto redatto in seguito all'esito del
"Bando integrativo al bando attuativo (2012/2018) del P.A.E.P."**

Il sottoscritto Ricciardo Vincenzino nato a Ficarra (ME), il 08/08/1940, residente in Vigevano (PV), viale Artigianato n. 81, in qualità di :

- legale rappresentante della ditta "Ricciardo Vincenzino" con sede legale in Vigevano (PV), viale Artigianato n. 81 e sede amministrativa in Romentino (NO), via Torre Mandelli, tel. 0321-860463, Partita IVA 00238850184, con iscrizione alla Camera di Commercio di Pavia con il n. 116800,
- legale rappresentante della ditta "E.C.I.T. s.r.l." con sede legale e amministrativa in Romentino, Strada Moneta, P. IVA 01235160395, con iscrizione alla Camera di Commercio di Novara con il n. 123437,

PREMESSO CHE

- il sito ricade nel Polo estrattivo 1c "Romentino - Trecate - Cerano" individuato dal P.A.E.P. ed è accessibile dalla S.R. 11 "Padana Superiore", in località S. Martino nel Comune di Trecate, percorrendo la viabilità secondaria, in particolare la strada Vicinale Bellaria; oppure da Romentino, attraverso la strada comunale Torre Mandelli
- i riferimenti topografici del sito sono: Foglio I.G.M. : n° 44; Tavoleta: II N.W. "Trecate"; designazione del baricentro (U.T.M.): 32 T MR 820339
- l'intervento in progetto, che comporta estrazione di inerti fuori falda, è sottoposto alla procedura di VIA (Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40);
- le ditte "Ricciardo Vincenzino" e "E.C.I.T. s.r.l." hanno partecipato congiuntamente al "Bando attuativo (2012/2018) del P.A.E.P" ed al successivo "Bando integrativo.", ottenendo complessivamente l'assegnazione del volume utile richiesto per il periodo 2015-2018 (611.023 m³);

- l'area in disponibilità, con riferimento agli interventi previsti nei primi due lotti del progetto riferiti ai bandi sopra citati, è di circa 62,1 ha e comprende i seguenti terreni individuati nel Comune di Romentino (NO):


FOGLIO	MAPPALI
26	36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 69, 73, 78, 82, 83, 84, 85, 89, 90
27	26, 27, 32, 35, 37, 38, 40, 44
28	97


CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 69 del 22/11/1978, per la durata di 4 anni, corrispondenti ai primi due lotti biennali riferiti al "bando attuativo (2012/2018) del P.A.E.P.".

Per la documentazione amministrativa, di progetto, geologica, di recupero paesaggistico e ambientale, si faccia riferimento a quanto allegato alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale (Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40) per l'intervento estrattivo in oggetto.

Data 11/06/2015


RICCIARDO VINCENZINO
 Firma nella Azienda n° 01/27078 VIGEVANO (PV)
 tel. 0321 860463 - fax 0321 867698
 Partita Iva n° 00238850184
 Registro Imprese di Pavia n° 139560/96

 eni S.p.A. Distretto Centro Settentrionale	Data Novembre 2015	Doc. 207/Chiar Chiarimenti volontari Studio di Impatto Ambientale Pozzo esplorativo "Carpignano Sesia 1 dir"	
---	--------------------------	---	--

Allegato 04

Autorizzazione Impresa Valentino Movimento Terra e
Sabbia



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11151/2012 del 20/12/2012 Prot. n.247760/2012 del 20/12/2012
Fasc.9.5 / 2008 / 84

**Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva – Art. 12 L.R. n°
14/98
ATEg4 – Palma CGG4 - Comune di Cuggiono – Bacino 1
Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. in data 15/03/2011 – prot. n° 45428/2011 tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 14/98, nell'ambito territoriale estrattivo di sabbia e ghiaia – ATEg4 – Palma CGG4 – Bacino 1 – Comune di Cuggiono, per l'escavazione, fino alla quota massima di 141 - 142 m s.l.m. (profondità massima prevista di 15 m dal p.c.), di complessivi 445.000 mc relativi alla Fase 1 del progetto di gestione produttiva approvato con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010;

DATO ATTO che copia della documentazione è stata inoltrata al Comune di Cuggiono, territorialmente interessato dall'intervento, in data 11/03/2011 ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino in data 14/03/2011;

VISTA la nota provinciale del 04/04/2011 – prot. n° 57114/2011- fasc. n° 9.5\2008\84 di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/1990 nonché di sospensione dei termini del procedimento con la richiesta alla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. di integrazione della prescritta documentazione tecnico-amministrativa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7857 del 25/01/2002;

VISTO il certificato del 17/11/2010 di iscrizione della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Milano - Ufficio Registro delle Imprese - REA n° 1312909;

RICHIAMATO l'atto costitutivo della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. redatto

dall'Avv. Sergio Bucchini – Notaio in Magenta (Mi) in data 19/06/1989 – Rep. n° 15071/2858 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Magenta il 23/06/1989 – n° 349, mod. 1 e relativo Statuto - All. "A" al Verbale di assemblea straordinaria del 07/02/1991;

DATO ATTO che la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ha prodotto in data 17/12/2012, nelle forme previste dalla normativa vigente, la certificazione relativa alla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. con note pervenute in data 22/06/2011 – prot. n° 104708/2011, in data 11/10/2011 – prot. n° 161338/2011, in data 23/01/2012 – prot. n° 10820/2012, in data 02/05/2012 – prot. n° 73317/2012, in data 07/06/2012 – prot. n° 98476/2012, in data 25/10/2012 – prot. n° 196623/2012, in data 30/10/2012 – prot. n° 200430/2012, in data 07/11/2012 – prot. n° 205785/2012, in data 11/12/2012 – prot. n° 238731/2012 e n° 239078/2012, in data 13/12/2012 – prot. n° 240537/2012 e in data 18/12/2012 – prot. n° 244701/2012;

VISTO il Piano Cave della Provincia di Milano – Settori merceologici della sabbia, ghiaia e dell'argilla, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/166 del 16/05/2006 e pubblicato in data 30/06/2006 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , 3° Supplemento Straordinario al n° 26;

VISTA la L.R. n° 14 del 8 agosto 1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

VISTO l'art. 4, punto 1 comma c) della L.R. n° 14/98, con cui la Regione Lombardia ha delegato alle Province le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7857 del 25/01/2002 "Determinazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della L.R. n° 14 del 8 agosto 1998, n° 14 - Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

VISTO l'art. 11, comma 1 della L.R. n° 14/98;

VISTO l'art. 1, comma I.a) della D.G.R. n° VIII/3667 del 28/11/2006 "*Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava*", nonché la D.G.R. n° VIII/8210 del 13/10/2008 di "*Modifica ed integrazione della D.G.R. n° 3667/2006*";

RICHIAMATO il punto 2.4 della D.C.R. n° VIII/166 del 16/05/2006 di approvazione del Piano Cave della Provincia di Milano, laddove viene stabilita l'esecuzione, per gli ambiti estrattivi interessati dalla presenza di SIC, di studi di incidenza associati ai piani d'ambito, ai sensi del Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n° 18265 del 22/10/2004;

RICHIAMATO il punto 1 del Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n° 18265 del 22/10/2004 "*Valutazione di Incidenza del Piano Provinciale Cave della Provincia di Milano* sui Siti di Importanza Comunitaria

VISTO il Decreto n° 11037 del 08/10/2008 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in cui si esprime, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 152/2006, in conformità agli articoli 4, comma 1 del D.Lgs. n° 4/2008 e 35, comma 2 ter del D.Lgs. n° 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n° 4/2008 "*giudizio positivo circa la compatibilità*

ambientale del Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (ATEg4) in Comune di Cuggiono" e le relative prescrizioni;

VISTO il punto 2) del sopraccitato decreto n° 11037/2008 laddove si prende atto che *"nell'ambito dell'istruttoria V.I.A. la competente D.G. Qualità dell'Ambiente ha espresso parere favorevole all'intervento e valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità del S.I.C. IT2010014 «Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate» e della ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino»" e le relative prescrizioni";*

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi, in atti, tenutasi in data 09/11/2010 ed in particolare le conclusioni della stessa con la definizione del parere *favorevole* all'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4:

– **Comune di Cuggiono:** conferma il parere favorevole al progetto di gestione produttiva dell'ATEg4 condizionato all'osservanza delle prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale e successivi provvedimenti attuativi nonché ai contenuti della proposta di Convenzione approvata con D.G.C. n° 73 del 15/07/2010;

RICHIAMATA la nota del Parco Lombardo della Valle del Ticino del 17/06/2010 - prot. n° 5996 in cui si esprime *"parere favorevole al progetto esecutivo di sistemazione ecosistemica"* nonché la nota del 08/11/2010 - prot. n° 11520 in cui si conferma il parere favorevole condizionato alle condizioni/ricieste di cui alla sopraccitata Deliberazione del C.d.A. n° 69 del 12/06/2008, pervenute in data 08/11/2010 – prot. n° 201778/2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010 di *"Approvazione del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 – ATEg4 – Palma CGG4 – Comune di Cuggiono – Bacino 1 – Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l."* rilasciata dal Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive;

VISTA la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cuggiono della sopraccitata D.D. n° 12490/2010 dal 14/12/2010 al 29/12/2010, come risulta dal relativo referto, in atti, pervenuto in data 04/02/2011 – prot. n° 18908/2011;

RILEVATO che durante il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio non sono pervenute osservazioni in merito, né opposizioni;

VISTA la nota del 07/03/2012 – prot. n° 142/1379/2354 con la quale il Parco Lombardo della Valle del Ticino esprime parere favorevole *"... all'autorizzazione all'attività estrattiva – I fase attuativa ... facendo presente che per le aree a bosco interessate dagli interventi, sarà necessario richiedere e ottenere, prima dell'inizio dei lavori, le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente"*, pervenuta in data 02/05/2012 – prot. n° 73317/2012;

VISTA l'autorizzazione in vincolo paesaggistico rilasciata ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 dal Direttore del Settore Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture con A.D. del 18/05/2011 – R.G. n° 4723/2011, che ha una durata di anni 5 decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento e, quindi, scadenza in data 18/05/2016;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, redatto dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n° 117 del 30/05/2008, trasmesso in data 11/12/2012 - prot. n° 238731/2012;

VISTO l'art. 15 della L.R. n° 14/98, ove è previsto che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla presentazione di una Convenzione stipulata tra il richiedente ed il Comune interessato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Cuggiono n° 73 del 15/07/2010 con la quale si approva *"la proposta di Convenzione preliminare tra il Comune e la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. - Ambito ATEg4 - Progetto di gestione produttiva decennale per attività estrattiva"* finalizzata *"all'approvazione, da parte della Provincia di Milano, del piano di gestione produttiva decennale*", trasmessa dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. con nota pervenuta in data 01/10/2010 – prot. n° 178014/2010 ed in particolare:

- *Articolo 1 - Il Comune consente l'attività estrattiva della Ditta nell'ATEg4 identificato dal vigente Piano Provinciale Cave in Comune di Cuggiono nella cava in frazione Castelletto*;
- *Articolo 6 - La Ditta si impegna alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo* del nuovo tracciato stradale indicato in colore rosa nella planimetria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- *Articolo 22 - Le parti concordano che la presente convenzione è finalizzata solo all'approvazione da parte della Provincia di Milano del piano di gestione produttiva decennale ATEg4 e sarà modificata ed integrata a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Milano del piano di gestione produttiva decennale dell'ATEg4 e prima del rilascio dell'autorizzazione dirigenziale estrattiva della Provincia di Milano;*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Cuggiono n° 19 del 08/03/2012 trasmessa dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. con nota pervenuta in data 02/05/2012 – prot. n° 73317/2012 ed in particolare:

- *Punto 1 – di prendere atto del progetto preliminare del nuovo tracciato stradale presentato dalla Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ...;*
- *Punto 5 – di confermare l'alienazione del tratto di strada Comunale della Remondada ... già sdemanializzato conformemente alle disposizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 07.05.2011;*
- *Punto 7 – di cedere ... alla Ditta stessa il tratto di strada Comunale della Remondada già sdemanializzato;*
- *Punto 9 – di dare atto che l'atto notarile relativo alla cessione ... sarà stipulato prima dell'inizio dei lavori dell'attività estrattiva;*
- *Punto 10 – di approvare la Convenzione ai sensi della L.R. 14/98 – art. 15;*

VISTA la Convenzione stipulata tra la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ed il Comune di Cuggiono e rogata dal Segretario Comunale in data 30/05/2012 - Rep. n° 1834 laddove, all'art. 1, il Comune *"consente l'attività estrattiva nell'ambito del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo ... fino all'esaurimento del materiale cavato attualmente stimato in mc 820.000 Alla scadenza dell'attività estrattiva della prima fase, la presente convenzione sarà modificata e/o aggiornata ..."* ed all'art. 6 conferma che *"la Ditta ha presentato al Comune il progetto preliminare del nuovo tracciato stradale"*;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritte dal Legale Rappresentante della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. in data 17/11/2011 e in data 12/09/2012 che dichiara, con riferimento agli atti legittimanti, *"la proprietà dei seguenti mappali in Comune Censuario di Cuggiono"*:

- *Fg. 5 – mappale n. 15 – atto del 14/05/1964 e registrato a Magenta il 27/05/1964 – n° 2302/vol. 122;*
- *Fg. 5 – mappale n. 16 – atto del 08/06/2007 e registrato a Magenta il 26/07/2007 – n° 1945/Mod. 1T;*
- *Fg. 5 – mappale n. 17 – atto del 13/12/2005 e registrato a Magenta il 22/12/2005 – n° 2834/Mod. 1T;*
- *Fg. 5 – mappali nn. 27, 41, 42 (ex 837, 838, 1856, 4887) – atto del 19/04/1959 e registrato a Magenta il 08/05/1959 – n° 1823/vol. 108;*
- *Fg. 5 – mappale n. 319 (ex 27) – atto del 15/05/2007 e registrato a Magenta il 28/05/2007 – n° 1523/Mod. 1T;*

- Fig. 5 – mappali nn. 323 (ex 29), 40, 241 – atto del 07/06/1968 e registrato a Carate Brianza il 25/06/1968 – n° 607/vol. 107 e atto del 15/05/2007 e registrato a Magenta il 28/05/2007 – n° 1523/Mod. 1T;
 - Fig. 5 – mappale n. 30 (ex 2031) – atto del 07/07/1957 e registrato a Magenta il 24/07/1957 – n° 160/vol. 103;
 - Fig. 5 – mappali nn. 31, 44, 45 (frazionato in mappali n° 45, 297, 298, 299), 46, 56, 57, 249, 300 (ex 52) – atto del 30/03/1968 e registrato a Milano il 10/04/1968 – n° 6852/vol. D,
 - Fig. 5 mappale n. 32 – atto del 02/10/1975 e registrato a Magenta il 14/10/1975 – n° 2307/vol. 156;
 - Fig. 5 mappale n. 33 – atto del 24/01/1990 e registrato a Magenta il 12/02/1990 – n° 144/Mod. 2V;
 - Fig. 5 mappale n. 34 – atto del 23/11/1989 e registrato a Magenta il 12/12/1989 – n° 614/Mod. 2V;
 - Fig. 5 mappale n. 35 – atto del 28/05/1992 e registrato a Magenta il 10/06/1992 – n° 109/Serie 2V;
 - Fig. 5 mappale n. 36 – atto del 09/11/1998 e registrato a Magenta il 24/11/1998 – n° 1360/Mod. 1V;
 - Fig. 5 mappale n. 37 – atto del 23/04/1999 e registrato a Magenta il 06/05/1999 – n° 550/Mod. 1V;
 - Fig. 5 mappale n. 38 – atto del 06/06/2000 e registrato a Magenta il 22/06/2000 – n° 802/Mod. 1V;
 - Fig. 5 mappale n. 39 – atto del 05/04/2001 e registrato a Magenta il 23/04/2001 – n° 499/Mod. 1V;
 - Fig. 5 mappale n. 43 (ex 839, 840, 2781) – atto del 25/11/1959 e registrato a Magenta il 10/12/1959 – n° 3950/vol. 97;
 - Fig. 5 mappale n. 47, 48 – atto del 03/04/1982 e registrato a Magenta il 21/04/1982 – n° 570/Mod. I;
 - Fig. 5 – mappali n. 49, 50, 51, 250, 251 – atto del 21/11/1989 e registrato a Magenta il 23/11/1989 – n° 570/Mod. 2V;
 - Fig. 5 – mappali n. 52, 296, 301 – atto del 25/01/2007 e registrato a Milano 2 il 06/02/2007 – n° 1539/Serie 1T;
- e "la disponibilità dei mappali" nn. 58, 240, 252, 253, 254, 255, 256, 266 – Fig. 5 in virtù della Certificazione di disponibilità terreni ad uso estrattivo del 25/10/2010, atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Magenta il 26/10/2010 – n° 1034 serie 3;
- trasmesse con nota del 22/06/2011 – prot. n° 104708/2011 e del 25/10/2012 - prot. n° 196623/2012;

VISTO l'atto di compravendita stipulato dal Dott. Alberto Gallizia – Notaio in Milano (Mi) in data 25/01/2007 – Rep. n° 59116 – Racc. n° 13742 e registrato a Milano 2 il 06/02/2007 – n° 1539, serie 1T relativo all'acquisto dei terreni individuati catastalmente ai mappali n° 52, 296 e 301 – Fig. 5 del C.T. del Comune di Cuggiono;

VISTO l'atto di permuta stipulato dal Dott. Franco Gavosto – Notaio in Magenta (Mi) in data 15/05/2007 – Rep. n° 62413 – Racc. n° 16506 e registrato a Magenta il 28/05/2007 – n° 1523, serie 1T relativo alla cessione alla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dei terreni individuati catastalmente ai mappali n° 316, 318 e 322 – Fig. 5 del C.T. del Comune di Cuggiono;

RILEVATA inoltre, dalla certificazione rilasciata in data 25/05/2011 dall'Agenzia del Territorio – Servizio Telematico – Visura per immobile, la disponibilità della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dei sopraccitati mappali del C.T. del Comune di Cuggiono;

VISTA la "certificazione di disponibilità dei terreni ad uso estrattivo" sottoscritta in data

25/10/2010 tra il Sig. Giovanni Gualdoni, proprietario dei terreni catastalmente censiti al Foglio 5 – mappali n° 58, 240, 252, 253, 254, 255, 256 e 266 del C.T. del Comune di Cuggiono e la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l., registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Magenta il 26/10/2010 – n° 1034 serie 3, con la quale la Parte dichiara *"di dare la disponibilità alla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ad operare secondo il progetto presentato che interessa parzialmente i sopra citati mappali di proprietà"*;

VISTA la nota del Sig. Giovanni Gualdoni del 12/09/2012 con la quale viene specificato che la dizione *"disponibilità ad operare"* contenuta nella sopraccitata certificazione *"si riferisce ad operazioni relative all'attività estrattiva (scavo e conseguente recupero ambientale)*, trasmessa dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. in data 25/10/2012 – prot. n° 196623/2012;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 17/11/2011 e del 12/09/2012 sottoscritte dal Legale Rappresentante della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. che dichiara *"..... la disponibilità dei mezzi meccanici ..."*, per le operazioni di escavazione e di movimentazione del materiale coltivato e fornisce *"l'elenco dei lavoratori risultante dal libro unico dell'Impresa"*, pervenute in data 22/06/2011 – prot. n° 104708/2011 e in data 25/10/2012 – prot. n° 196623;

VISTA la certificazione rilasciata dal Comune di Cuggiono in data 18/04/2011 – prot. n° 3699 relativa alla presenza/assenza di vincoli in materia ambientale relativamente all'area di coltivazione oggetto dell'autorizzazione, trasmessa dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. con nota pervenuta in data 26/06/2011 - prot. n° 104708/2011;

VISTA la certificazione rilasciata dal Comune di Robecchetto con Induno in data 15/04/2011 – prot. n° 4275 con la quale si attesta che *"... nel territorio del Comune di Robecchetto con Induno in una fascia di 200 m dalle aree contrassegnate dai mappali 32, 33, 34, 35, 36, 37, 249 – Fg. 5 del territorio del Comune di Cuggiono, non sono presenti pozzi di captazione di acque destinate al consumo umano"* ex art. 94 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la relazione, in atti, del Servizio Cave, datata 17/12/2012 – prot. n° 243477/2012 relativa alla conclusione dell'istruttoria tecnica, le cui prescrizioni tecniche vengono recepite nel presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì necessario ribadire l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui al Decreto Regionale 11037 del 08/10/2008 di compatibilità ambientale e alle disposizioni e prescrizioni contenute nei sopraccitati provvedimenti dirigenziali n° 12490/2010 di *"Approvazione del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 – ATEg4 – Palma CGG4 – Comune di Cuggiono – Bacino 1 – Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l."* e n° 4723/2011 di *"Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, all'esercizio dell'attività estrattiva e recupero ambientale ...Fase 1 ... ATEg4 ..."*;

RILEVATO che l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 14/98 nell'ATEg4 – Palma CGG4 – Comune di Cuggiono è stata definitivamente completata con le integrazioni pervenute in data 13/12/2012 – prot. n° 240537/2012;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale R.G. n° 9583/2011 del 18/10/2011 di *"Autorizzazione allo scarico su suolo delle acque di lavaggio di inerti ..."* rilasciato alla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. a seguito dell'istanza presentata in data 12/02/2010;

RICHIAMATI:

- il rilievo dello stato di fatto effettuato dallo Studio Tecnico Associato Pastorino su incarico del Comune di Cuggiono nel maggio 2011, di verifica dei volumi di escavazione estratti;

- il rilievo dello stato di fatto effettuato su incarico della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. in data 14/03/2012;

RILEVATO che la coltivazione di inerti relativi alla Fase 1 pari a 445.000 mc, come richiesto dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l., non può essere attuata nei tempi previsti, scadendo in data 30/06/2016 il Piano Cave approvato il 16/05/2006;

VISTO il piano di coltivazione presentato dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia in data 30/10/2012 – prot. n° 200430/2012, con la ripartizione della Fase 1 nei seguenti 2 Lotti:

- Lotto 1a: volume complessivo 322.300 mc;
- Lotto 1b: volume complessivo 122.700 mc;

DATO ATTO che l'area di intervento interessa, per un volume complessivo di 322.300 mc, il Lotto 1a della Fase 1 individuata nel progetto di gestione produttiva dell'ATEg4 approvato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 14/98, con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010 e riguardante le Fasi 1 e 2 di coltivazione per complessivi anni 10 ed un volume mercantile utile totale di 800.000 mc comprensivo del 10% di materiale di riserva, compatibile con i volumi attribuiti dal Piano Provinciale Cave;

DATO ATTO che la vigente autorizzazione in vincolo paesaggistico R.G. n° 4723/2011 scade in data 18/05/2016;

RITENUTO, quindi, con riferimento all'intero progetto di gestione produttiva dell'ATEg4, approvato con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010 e riguardante le Fasi 1 e 2 di coltivazione e recupero successive, di concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva richiesta dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. relativamente al Lotto 1a della Fase 1 e per un volume complessivo non superiore a 322.300 mc, con scadenza 18/05/2016;

RITENUTO di fissare in € 309.000,00 (trecentonovemila/00) l'ammontare delle garanzie patrimoniali, di cui all'art. 16 della L.R. n° 14/98, determinate secondo la formula approvata dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7857 del 25/01/2002, che dovranno essere prestate, nelle forme previste, al Comune di Cuggiono;

DATO ATTO che l'art. 15 punto 1 lettera b) della L.R. n° 14/98 impegna la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. a concordare la corresponsione al Parco Lombardo della Valle del Ticino di una somma non superiore ad un terzo rispetto a quella versata annualmente ai Comuni "a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava";

CONSIDERATO che il suddetto impegno è richiamato all'art. 5 della Convenzione stipulata tra la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ed il Comune di Cuggiono e rogata dal Segretario Comunale in data 30/05/2012 - Rep. n° 1834;

RITENUTO, quindi, di approvare i seguenti allegati trasmessi dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. in data 11/12/2012 - prot. n° 238731/2012:

- All. n° 1a
"Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase 1 – Lotto 1a";
- All. n° 1b
"Inquadramento Catastale e Aree in disponibilità";
- All. n° 2a
"Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria e Sezioni";
- All. n° 2b

- "Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria al termine della coltivazione e Sezioni"*;
- All. n° 2c
"Computo Volumetrico – Planimetria e Sezioni";
- All. n° 3a
"Progetto delle opere di recupero ambientale al termine della Fase 1 – Planimetria e Sezioni – All. 5 all'Autorizzazione paesaggistica R.G. n° 4723 del 18/05/2011";
- All. n° 3b
"Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale e alle relative fasi di coltivazione - Planimetria – All. 3a D.D. n° 12490 del 25/11/2010 «Approvazione progetto ATE»";
- All. n° 4
"Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi";
- All. n° 5
"Piano di gestione dei rifiuti di estrazione";

VISTA la nota del 13/12/2012 - prot. n° 241444/2012 con la quale è stato richiesto alla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n° 642/72 per il rilascio della presente autorizzazione;

VISTA la nota del 14/12/2012 - prot. n° 242281/2012, in atti, con la quale la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ha comunicato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato con deliberazioni G.P. n° 23352/1184/91 del 18/11/1997 e n° 1034/1184/91 del 29/01/1998 e successive integrazioni;

DATO ATTO che ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Denti – Responsabile del Servizio Cave come individuato con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 1957 del 02/03/2011;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli art. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;

VISTI gli art. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che il presente atto non ha riflessi finanziari e che, quindi, non è soggetto a parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. ha versato alla Tesoreria della Provincia di Milano in data 09/03/2011 i diritti previsti dalla Regione Lombardia per l'istruttoria;

RITENUTA la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

RICHIAMATO il PEG 2012 – Ambito AM0902 – C.d.R. ST022;

AUTORIZZA

per le ragioni indicate in premessa,

- 1) l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 14/98, nell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 – Palma CGG4 – Bacino 1 – Comune di Cuggiono, da parte della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. con sede legale in Magenta (Mi) – Via Monte Grappa, 38 – C.F. e P.I. n° 09740940151, con scadenza 18/05/2016, per un volume complessivo mercantile utile non superiore a 322.300 mc ed una quota massima di scavo di 141-142 m s.l.m. con i tempi e le modalità indicati nel cronoprogramma degli interventi riportato nell'allegato n° 4 "Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi", alle seguenti condizioni:
 - a) con riferimento all'intero progetto di gestione produttiva dell'ATEg4, approvato con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010 e riguardante due fasi successive di coltivazione e recupero, la coltivazione dovrà avvenire all'interno dell'area relativa al Lotto 1a della Fase 1, interessante parte dei mappali n° 15p, 16p, 17p, 32p, 33, 34, 35p, 36p, 50p, 51p, 240p, 249p, 250p, 251p, 252p, 256p – Fg. n° 5 del C.T. del Comune Censuario di Cuggiono indicati nell'All. 1b "Inquadramento Catastale e Aree in disponibilità" e delimitata con linea continua rossa negli allegati n° 1a "Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase 1 – Lotto 1a", per un volume mercantile utile non superiore a 322.300 mc risultante dal computo volumetrico riportato negli allegati n° 2a "Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria e Sezioni" e n° 2c "Computo Volumetrico – Planimetria e Sezioni";
 - b) l'attività estrattiva dovrà essere condotta secondo le modalità previste nelle planimetrie e nelle sezioni riportate negli allegati n° 2a "Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria e Sezioni" e n° 2b "Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria al termine della coltivazione e Sezioni" nonché nella relazione tecnica riportata nell'All. n° 4 "Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi". In particolare i tempi di coltivazione dovranno fare riferimento al cronoprogramma riportato nell'allegato n° 4. La coltivazione dovrà avvenire per sezioni e gradoni discendenti, partendo dalla quota superiore dell'area autorizzata fino alla quota massima di 141-142 m s.l.m. (profondità massima di 15 m dal p.c.), salvo riduzione conseguente ad eventuale innalzamento della falda, fermo restando, comunque, il mantenimento dello spessore di 2 m tra il livello di falda ed il piano di fondo scavo. La pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione dovrà essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza. L'inclinazione finale delle scarpate, non superiore a 35°, dovrà essere realizzata già durante la coltivazione e non successivamente con riporto di materiale;
 - c) il progetto di coltivazione dovrà essere completato entro il 18/05/2016;
 - d) con riferimento al recupero complessivo dell'area al termine delle successive Fasi 1 e 2 di coltivazione, previsto dal progetto di gestione produttiva approvato con Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490 del 25/11/2010 e riportato nell'All. n° 3b "Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale e alle relative fasi di coltivazione - Planimetria – All. 3a D.D. n° 12490 del 25/11/2010 «Approvazione progetto ATE»", il recupero ambientale, relativo alla Fase 1 – Lotto 1a di coltivazione autorizzata ed interessante i mappali o parte di essi n° 30, 31, 32, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 58, 241, 249, 300 - Fg. n° 5 del C.T. del Comune Censuario di Cuggiono indicati nell'All. 1b "Inquadramento Catastale e Aree in disponibilità", dovrà essere effettuato con le modalità previste nella planimetria e nelle sezioni riportate nell'All. n° 3a "Progetto delle opere di recupero ambientale al termine della Fase 1 – Planimetria e Sezioni – All. 5 all'Autorizzazione paesaggistica R.G. n° 4723 del 18/05/2011", con particolare riferimento alle sezioni rappresentative al termine del recupero ambientale ed al piano

degli interventi riportati nell'All. n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*".

Come prescritto nel Decreto Regionale n° 11037 del 08/10/2008 di compatibilità ambientale e nel provvedimento di autorizzazione paesaggistica - R.G. n° 4723/2011 del 18/05/2011 e come disposto nella D.D. n° 12490/2010 del 25/11/2010 di approvazione del progetto di gestione produttiva ATEg4 dovranno essere rispettate le prescrizioni relativamente alle azioni di mitigazione degli impatti previsti.

In particolare:

- dovranno essere pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione prefigurate nel progetto e nello S.I.A.;
- dovrà essere garantito il corretto inserimento paesistico degli interventi di recupero, nella salvaguardia dei valori paesistici e ambientali, con le modalità ed i tempi indicati nell'allegato n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*" attuando i previsti interventi di rinaturazione e di miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi, finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed alla ricostituzione degli habitat naturali;
- dovranno essere completati, al termine della Fase 1 -- Lotto 1a di coltivazione, gli interventi relativi alla messa a dimora:
 - del bosco mesoigrofilo "*Rimboschimento (B2)*" che interesserà un'area posta in fregio al Naviglio Grande ed al braccio di canale con questo connesso nel settore SE dell'ambito estrattivo ed in interessante parte del mappale n° 56 - Fg. n° 5 del C.T. del Comune Censuario di Cuggiono. Gli impianti dovranno essere realizzati in modo non ordinato, evitando la messa a dimora di gruppi omogenei della stessa specie;
 - dell'arbusteto con alberi sparsi "*Arbusteto (C/A)*" che riguarderà la scarpata, non più alta di 3 m, che connette in senso NO-SE il fondo cava esistente con il primo pianalto pianeggiante ed interessante parte dei mappali n° 31, 32, 45, 46, 47, 58, 249 - Fg. n° 5 del C.T. del Comune Censuario di Cuggiono;
 - l'inerbimento "*Prateria (P)*" della striscia di terreno che contorna l'esistente braccio di canale e connette tale corpo d'acqua con la fascia boscata esistente (lato SO e NO) e con la scarpata che verrà piantumata con l'arbusteto lungo il lato NE ed in interessante parte dei mappali n° 30 31, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 241, 249, 300, 323 - Fg. n° 5 del C.T. del Comune Censuario di Cuggiono;
- potranno essere riutilizzati per la ricollocazione in sito i fanghi provenienti dalla decantazione delle acque di lavaggio degli inerti estratti solo se sottoposti alla verifica di cui all'All. 3 bis al D.Lgs. n° 117/2008, per la specifica destinazione d'uso delle aree, verifica già prevista dall'art. 186, lettera f) del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii ora abrogato dal D.M. n° 161/2012. La quantità di fanghi da aggiungere al terreno destinato alla ricollocazione in sito, non dovrà impedire la presenza di acqua capillare garantendo quindi un rapporto del 50 % circa tra microporosità e macroporosità;
- dovrà essere garantita l'esecuzione del programma di manutenzione per un periodo non inferiore ai 5 anni, con le modalità ed i tempi indicati nell'allegato n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*" ed in particolare l'attuazione di interventi gestionali mirati alla cura e conservazione dei nuovi impianti vegetazionali quali l'impiego di biodischi di paglia o di altro materiale organico biodegradabile pacciamante, il contenimento della vegetazione invadente, l'irrigazione, la concimazione e la difesa dai parassiti. L'eventuale materiale vegetale non attecchito dovrà, al termine del primo ciclo di vegetazione, essere stimato e successivamente sostituito con altro materiale avente le stesse caratteristiche;
- dovrà essere verificata annualmente la condizione delle conche di impianto, la verticalità delle piante, l'interramento degli apparati radicali nonché le fallanze presenti;

- e) con riferimento ai tempi previsti nel cronoprogramma riportato nell'All. n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*", il recupero ambientale dovrà essere contestualmente effettuato e completato entro il **18/05/2016**, data di scadenza del provvedimento paesaggistico R.G. n° 4723/2011 del 18/05/2011;
- f) la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Regionale n° 11037 del 08/10/2008 di "*giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (ATEg4) in Comune di Cuggiono*", alla Disposizione Dirigenziale R.G. n° 12490/2010 del 25/11/2010 di "*Approvazione del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 – ATEg4 – Palma CGG4 – Comune di Cuggiono – Bacino 1 – Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.*" rilasciata dal Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive ed alla Autorizzazione Dirigenziale del 18/05/2011 – R.G. n° 4723/2011 di "*Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, all'esercizio dell'attività estrattiva e recupero ambientale ...Fase 1 ... ATEg4 ...*", rilasciata dal Direttore del Settore Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture;
- g) relativamente alla componente ambientale "atmosfera", al fine di limitare la diffusione delle polveri, dovrà essere garantita l'umidificazione delle aree di cantiere interessate dal transito dei mezzi d'opera nonché il lavaggio delle ruote e della carrozzeria degli mezzi di trasporto in uscita dalla cava per evitare dispersioni lungo i percorsi stradali secondo le modalità riportate nell'allegato n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*". Dovrà, inoltre, essere garantita l'adozione di idonei sistemi di copertura dei carichi trasportati o l'utilizzo di mezzi dotati degli accorgimenti necessari per minimizzare il diffondersi delle polveri, preferendo mezzi di trasporto di grande capacità al fine di ridurre/contenere il traffico indotto. Dovrà essere garantita l'umidificazione dei cumuli ed una limitata movimentazione dai cumuli di stoccaggio nelle giornate di intensa ventosità con la sospensione temporanea dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento superiore a 10 m/s). Dovranno essere mantenute, e se necessario implementate, le misure di contenimento delle emissioni diffuse derivanti dagli impianti di lavorazione (se possibile a circuito chiuso) e dal risollevarimento dovuto agli automezzi concordate con ARPA – Dipartimento Provinciale di Milano - Sede di Parabiago, sia per quanto riguarda la fase di "cantiere" sia per quanto riguarda la fase di "esercizio"
- Dovrà essere effettuato nell'intorno dell'impianto il piano di monitoraggio del PM10 concordato con la competente ARPA, sia in periodo di massima attività sia in fase di fermo. I risultati del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche al Comune di Cuggiono. Le macchine di cantiere funzionanti con motore a diesel dovranno essere dotate di filtri di abbattimento del particolato;
- h) relativamente alla componente "acque superficiali e sotterranee", fermo restando che le stesse prima dello scarico dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3, allegato V parte terza del D.Lgs. n° 152/200606 per lo scarico in corpo idrico superficiale, dovrà essere assicurata l'attuazione del programma di controllo analitico con le modalità riportate nell'Allegato n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*" ed in particolare:
- dovranno essere presentati i risultati analitici del corso d'acqua superficiale effettuati con le modalità concordate con ARPA. Qualora le analisi dovessero confermare criticità in merito alla possibile contaminazione del corso d'acqua dovuta allo scarico dei reflui di lavaggio, la Società dovrà immediatamente cessare lo scarico nel suddetto recapito ed adottare una soluzione alternativa quale lo

- scarico sul suolo nel rispetto dell'art. 104 del D.Lgs. n° 152/2006;
 - dovranno essere realizzati i piezometri a monte e a valle della vasca oggetto del recapito finale dei reflui derivanti dall'impianto di frantumazione, al fine di verificare periodicamente che lo scarico nel suolo non comporti un danneggiamento allo stato della falda, nonché il nuovo piezometro di cava previsto al termine della Fase I;
 - dovrà essere attuato il programma di controllo analitico concordato con l'autorità competente, con i parametri e le sostanze determinate e la frequenza dei prelievi;
- La Società dovrà, inoltre:
- espletare un'azione di vigilanza per evitare l'accesso, all'interno dell'ambito estrattivo, agli automezzi non autorizzati per evitare sversamenti anche accidentali di sostanze inquinanti nelle acque di falda;
 - adottare specifiche misure di attenzione e procedure per impedire la perdita o sversamento di liquidi e/o materiali nel terreno e/o nei corpi idrici adiacenti (es. vasche di decantazione e di raccolta delle acque di lavorazione);
- i) relativamente alla componente "viabilità" dovrà essere attuata la soluzione viabilistica concordata con il Comune di Cuggiono e richiamata agli artt. n° 6 e 7 della D.G.C. n° 73 del 15/07/2010 di "... Approvazione proposta convenzione preliminare" nonché agli artt. 6 e 7 della Convenzione stipulata con il Comune di Cuggiono e rogata dal Segretario Comunale in data 30/05/2012 - Rep. n° 1834;
- j) relativamente alla componente "rumore e vibrazioni" dovrà essere attuata la campagna fonometrica concordata con l'autorità competente al controllo, volta alla verifica dei livelli sonori al confine dell'area in concomitanza alle lavorazioni, con la determinazione dei livelli acustici attesi all'interno dei recettori, in particolare R2 e R3, in relazione all'applicabilità del limite differenziale di immissione, nonché la determinazione del livello di rumore residuo presso i medesimi. Dovranno essere individuati, nei punti circostanti l'insediamento nei quali vengono superati i limiti di emissione, gli interventi di contenimento e/o riduzione del rumore tali da garantire il rispetto dei limiti;
- k) relativamente alla componete "ecosistemica" la Società dovrà:
- sospendere l'attività di movimentazione del materiale in attesa che termini il periodo di nidificazione e allevamento della prole nel caso che nei cumuli di terreno accantonato siano presenti nidi di Gruccione, Martin pescatore o Topino;
 - utilizzare specie autoctone, certificate ai sensi del D.Lgs n° 386/03 e del D.Lgs n° 214/05, per gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale;
 - effettuare un monitoraggio periodico dello stato fitosanitario delle formazioni forestali limitrofe alla cava, in particolare dei boschi situati all'interno del SIC e della ZPS;
 - attuare un monitoraggio delle specie faunistiche, al fine di valutare le eventuali modifiche degli areali e della densità delle specie di maggiore valore naturalistico-conservazionistico e di quelle esistenti;
 - prevedere il recupero della fauna ittica dal canale di cui si prevede la dismissione e il trasferimento in zona adatta al rilascio;
 - attuare tutti gli interventi di ripristino ambientale con modalità e tempi di realizzazione concordati con il Parco Lombardo della Valle del Ticino nel "Progetto esecutivo di sistemazione ecosistemica";
- l) relativamente alla componete "igiene e sicurezza sul lavoro" la Società dovrà:
- predisporre, in relazione alla tipologia di attività per cui si prevede una permanenza di lavoratori non inferiore a quattro ore nell'area corrispondente al lotto di scavo

- interessato dalla presenza dell'elettrodotto, una valutazione dei livelli di esposizione degli operatori riferita all'obiettivo di qualità di 3 μ T. La distanza di sicurezza dai conduttori dovrà essere verificata dall'Ente gestore (Terna);
- garantire, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, un adeguato approvvigionamento idrico potabile ed un corretto smaltimento delle acque di scarico di origine antropica qualora non già in atto;
- m) relativamente alla componente "rischio archeologico" la Società dovrà attuare le previste indagini ricognitive riportate nell'All. n° 4 "*Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi*";
- n) La Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al punto 2 del Decreto n° 11037 del 08/10/2008, nell'ambito del parere favorevole all'intervento e valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di effetti negativi sulla integrità del SIC IT2010014 "*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate*" e della ZPS IT2080301 "*Boschi del Ticino*", espresso dalla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia ed alle disposizioni di cui al parere del Parco Lombardo della Valle del Ticino del 07/03/2012 - prot. n° 142/1379/2354 di parere favorevole "*... all'autorizzazione all'attività estrattiva ...*". In particolare:
- per le aree a bosco interessate dagli interventi dovranno essere acquisite, prima dell'inizio dei lavori, le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - tutti gli interventi di ripristino ambientale, nonché le modalità e tempistiche di realizzazione, dovranno essere concordati con l'Ente Parco Regionale della Valle del Ticino, nonché Ente gestore del SIC IT2010014 e della ZPS IT2080301;
 - dovranno essere rispettate le condizioni del Parco Lombardo della Valle del Ticino di cui alla Deliberazione del C.d.A. n° 69 del 12/06/2008;
- o) la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà provvedere, d'intesa e sotto il controllo dell'U.T. Comunale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, alla verifica dei punti fissi esistenti ed alla posa dei punti fissi di progetto riportati nella planimetria e nella tabella di cui all'All. n° 1a "*Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase 1 – Lotto 1a*". Dovrà inoltre provvedere a delimitare in luogo l'area autorizzata con apposizione di picchetti fissi e ben visibili da rilevare con metodi topografici idonei. Copia di tale rilievo dovrà essere trasmessa agli Enti di controllo per le verifiche di competenza. Le monografie dei nuovi punti fissi, con coordinate di dettaglio rilevate attraverso rilievo riferito ai caposaldi G.P.S. provinciali per un corretto inquadramento della cava nel sistema cartografico nazionale, predisposte sulla base di quelle disponibili per i capisaldi provinciali G.P.S., dovranno essere trasmesse al Servizio Cave della Provincia;
- p) la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà assicurare il buon mantenimento dei punti fissi, migliorando le caratteristiche di visibilità e inamovibilità di quelli eventualmente ammalorati, nonché dei piezometri e dei capisaldi/vertici GPS provinciali prevedendo idonea segnalazione sul terreno per evitare danneggiamenti a causa di movimento terra ad opera di macchine operatrici e circolazione di automezzi;
- q) l'afflusso in cava delle acque di dilavamento dovrà essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia idonea alla raccolta e allo smaltimento, come previsto dall'art. 21 della Normativa Tecnica del Piano Cave. Le aree eventualmente adibite a parcheggio e lavaggio dei veicoli dovranno disporre di un'adeguata rete di raccolta delle acque scolanti, sia meteoriche che di lavaggio, in

grado di garantire un'adeguata depurazione delle stesse al fine di evitare, principalmente, l'immissione nel sottosuolo di sostanze contaminanti;

- r) è fatto divieto di commercializzare il terreno vegetale che dovrà essere accuratamente asportato, accumulato e successivamente riportato sulle aree da recuperare. I cumuli dovranno essere periodicamente movimentati per garantire il giusto grado di ossigenazione ed evitarne così l'impoverimento;
- s) la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. è obbligata ad ottemperare a quanto previsto all'art. 24 della Normativa Tecnica del Piano Cave della Provincia di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/166 del 16/05/2006 ed alle Linee guida di cui alla presa d'atto della G.P. del 28/01/1997, relativamente alle misure di controllo delle caratteristiche dell'acquifero riferite ai piezometri ed al lago di cava la cui ubicazione è riportata nell'All. n° 1a "*Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase 1 – Lotto 1a*" e n° 2a "*Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria e Sezioni*" al presente provvedimento autorizzativo. In particolare dovrà essere curato il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico della falda con trasmissione al Servizio Cave della Provincia ed al Comune di Cuggiono delle previste analisi chimiche periodiche (trimestrali) nonché delle rilevazioni piezometriche mensili al fine di permettere, con sufficiente tempestività, la verifica della presenza di eventuali contaminazioni dovute a sversamenti accidentali e di modifiche del flusso idrico sotterraneo;
La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione dei nuovi piezometri di progetto a monte e a valle della vasca oggetto del recapito finale dei reflui derivanti dall'impianto di frantumazione e del nuovo piezometro di cava previsto al termine della Fase 1 – Lotto a, riportati nell'allegato n° 1a dandone comunicazione per la codifica nella rete provinciale del Sistema Informativo Falda al Servizio Risorse Idriche della Provincia di Milano e trasmettere idonea monografia di dettaglio al Servizio Cave. Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del R.R. n° 2/2006 i soggetti che per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione intendono realizzare o gestire manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, devono comunicare preventivamente alla Provincia l'ubicazione e le caratteristiche costruttive di tali manufatti. Dovrà, inoltre, essere trasmessa la monografia dell'asta idrometrica graduata di misura del livello del braccio di canale connesso con il Naviglio Grande, con coordinate e quota riferite ai capisaldi GPS provinciali.
Ogni analisi chimica e misura piezometrica trasmessa dovrà essere univocamente individuata dal codice identificativo assegnato ai piezometri dal Servizio Risorse Idriche della Provincia di Milano;
- t) i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- All. n° 1a
"Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase 1 – Lotto 1a";
 - All. n° 1b
"Inquadramento Catastale e Aree in disponibilità";
 - All. n° 2a
"Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria e Sezioni";
 - All. n° 2b
"Progetto di coltivazione Fase 1 – lotto 1a – Planimetria al termine della coltivazione e Sezioni";
 - All. n° 2c
"Computo Volumetrico – Planimetria e Sezioni";
 - All. n° 3a

"Progetto delle opere di recupero ambientale al termine della Fase 1 – Planimetria e Sezioni – All. 5 all'Autorizzazione paesaggistica R.G. n° 4723 del 18/05/2011";

– All. n° 3b

"Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale e alle relative fasi di coltivazione - Planimetria – All. 3a D.D. n° 12490 del 25/11/2010 «Approvazione progetto ATE»";

– All. n° 4

"Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi";

– All. n° 5

"Piano di gestione dei rifiuti di estrazione";

- u) la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà comunicare al Servizio Cave della Provincia di Milano i quantitativi annui estratti e le somme versate annualmente al Comune di Cuggiono ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera a) della L.R. n° 14/1998;

Dispone, inoltre, di:

- 2) vincolare la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. titolare dell'autorizzazione al rispetto degli obblighi assunti nella Convenzione stipulata con il Comune di Cuggiono e rogata dal Segretario Comunale in data 30/05/2012 - Rep. n° 1834;
- 3) determinare le garanzie patrimoniali, previste dall'art. 16 della L.R. n° 14/98 nella misura di € 309.000,00 (trecentonovemila/00), dando atto che le stesse devono essere costituite secondo le norme specifiche di legge vigenti e depositate, nelle forme previste dal sopraccitato art. 16 della L.R. n°14/98, presso il Comune di Cuggiono;
- 4) dare atto, salvo i diritti di terzi, che la presente autorizzazione da conservarsi sul posto di lavoro scade in data 18/05/2016;
- 5) dare atto che il recupero ambientale dovrà essere contestualmente effettuato e completato entro il 18/05/2016, data di scadenza del provvedimento in vincolo paesaggistico R.G. n° 4723 rilasciato in data 18/05/2011;
- 6) approvare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n° 117/2008, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto dalla Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.. In particolare:
 - la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 117 del 30/05/2008 e ad operare con le modalità previste nell'All. n° 5 *"Piano di gestione dei rifiuti di estrazione"*, sottoscritto dalla Ditta e dal Responsabile Tecnico, vigilando affinché non si verificino scarichi di materiali inquinanti o tali da provocare alterazioni al patrimonio ambientale. Dovrà essere attuato il piano di manutenzione delle vasche di sedimentazione in modo da assicurare la rimozione dei limi con frequenza tale da garantire l'efficienza del sistema di decantazione. I fanghi prodotti dalla sedimentazione delle acque dovranno essere costituiti esclusivamente da acqua e materiali inerti. Per le acque e gli sterili provenienti dall'impianto di lavaggio inerti devono essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 25 della Normativa Tecnica di Piano Cave;
 - la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. è obbligata alla tenuta del registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione, con le modalità previste dall'art. 11, comma 4 del sopraccitato decreto legislativo: l'operatore (direttore responsabile nominato dal titolare di cui al D.Lgs. n° 624/96 o la diversa persona fisica o giuridica incaricata) è responsabile della gestione della struttura di deposito, compresi il deposito temporaneo dei

- rifiuti e le fasi operative e successive alla chiusura della stessa;
- la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà comunicare al Servizio Cave della Provincia ogni variazione che si verifichi durante la gestione dei rifiuti di estrazione;
 - la Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. dovrà attuare il piano di monitoraggio e controllo previsto al paragrafo "*Controllo e monitoraggio*" nell'All. n° 5 "*Piano di gestione dei rifiuti di estrazione*" e, ai sensi dell'art. 11, commi 2, 4 e 7 del D.Lgs. n° 117/2008, dovrà predisporre e trasmettere annualmente la relazione tecnica al Servizio Cave provinciale comprensiva dei certificati analitici delle analisi chimiche effettuate; Dovranno essere registrate le attività pianificate nell'All. n° 5 relativamente alle operazioni di ispezione e manutenzione e di svuotamento dell'intero sistema di vasche di trattamento;
- 7) dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n° 117/2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dovrà essere riesaminato ogni cinque anni;
 - 8) dare atto che il piano di gestione è modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati: le eventuali modifiche devono essere notificate all'autorità competente;
 - 9) dare atto che il presente provvedimento, da conservarsi sul posto di lavoro, viene rilasciato sotto osservanza della L.R. n° 14/98, del D.P.R. n° 128/59, del D.Lgs. n° 624/96, del D.Lgs. n° 81/2008, del D.Lgs. n° 117/2008 e della Normativa di Piano Cave di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/166 del 16/05/2006. Sono fatte salve tutte le disposizioni legislative in materia di attività estrattiva, tutela delle acque e dell'ambiente;
 - 10) dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza, a favore della Ditta autorizzata, della disponibilità dei terreni oggetto di escavazione;
 - 11) dare atto che l'installazione e l'esercizio di eventuali impianti di lavorazione di materiali inerti, di prelievo, di depurazione e smaltimento delle acque di lavaggio, nonché impianti di smaltimento di rifiuti e/o altri impianti di valorizzazione dei materiali estratti sono soggetti a specifiche autorizzazioni degli Enti competenti sulla base della legislazione vigente. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ed in conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico n° 8 "*Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti*" approvato con D.G.R. n° 196 del 22/06/2005 devono essere autorizzate le emissioni in atmosfera degli impianti di trattamento degli inerti;
 - 12) vincolare i responsabili della Soc. Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. all'obbligo di immediata denuncia dei ritrovamenti di interesse archeologico o paleontologico che si verificassero nel corso dei lavori estrattivi e di recupero alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia;
 - 13) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 14/98, al Sindaco del Comune di Cuggiono compete la vigilanza sull'attività della Ditta affinché la stessa avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento autorizzativo sia per quanto riguarda l'attività estrattiva sia per quanto concerne il recupero ambientale durante e al termine della coltivazione;
 - 14) incaricare il Sindaco del Comune di Cuggiono di verificare, con periodicità almeno trimestrale, lo stato e la posizione dei punti fissi di cui all'allegato n° 1a "*Planimetria dello stato di fatto al 14/03/2012 - Ubicazione punti fissi e delimitazione dell'area di scavo Fase I - Lotto 1a*" al presente provvedimento autorizzativo, nonché dei picchetti di delimitazione dell'area di scavo;

- 15) dare atto che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione al Comune di Cuggiono del versamento cauzionale di cui al punto 3). Copia delle garanzie patrimoniali depositate presso il Comune di Cuggiono dovrà essere trasmessa al Servizio Cave provinciale;
- 16) di notificare il presente atto a:
- Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l. – Via Monte Grappa, 38 - 20013 Magenta (Mi)

e di trasmetterne copia, a mezzo raccomandata A.R., a:

- Comune di Cuggiono – Piazza XXV Aprile, 4 – 20012 Cuggiono (Mi)
- Parco Lombardo della Valle del Ticino - Via Isonzo, 1 - Pontevecchio - 20013 Magenta (Mi)
- Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – U.O. Tutela Ambientale - Pianificazione attività estrattive - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (Mi).

INFORMA

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio provinciale per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n° 196/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano nella persona del Presidente, il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive.

Contro il Presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica, ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Responsabile P.O.
Responsabile del Procedimento
Servizio Cave
Dott. Emilio Denti
Firmato digitalmente

Il Direttore del Settore
Risorse Idriche e Attività Estrattive
Dott. Arch. Francesco Pierri
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e rispettive norme collegate

Milano, 20/12/2012

La presente autorizzazione è stata inserita nell'apposito registro e trasmessa in copia all'Archivio per l'esposizione all'Albo pretorio online
Il Direttore

Imposta di bollo - ai sensi del DPR 642/72 All. A Tariffa (Parte I) art 4.1 - assolta dall'istante con il pagamento di n. 1 marca da Euro 140,58 - codice a barre 0 1 12 018390 428 2 corrispondente a n° 9 marche da bollo da € 14,62 ciascuna per l'atto e n° 9 marche da bollo da Euro 1,00 ciascuna per gli allegati, come da nota agli atti trasmessa in data 14/12/2012 - prot. n° 242281/2012.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche originali debitamente annullate.

RELAZIONE di AVVENUTO RITIRO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede provinciale di Corso di Porta Vittoria, 27 a Milano, il sottoscritto Sig. _____ in qualità di _____ dà atto di aver ritirato il presente atto con n. ____ **9** ____ allegati con consegna a mani da

Il dipendente provinciale

Il ricevente

.....

.....